

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 63

a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Putzu, Assenti, Ausili, Baiocchi, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Marcozzi, Marinelli, Marconi, Sebastiani, Rossi

### TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DI CRISTO QUALE ESPRESSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA REGIONE

Signori Consiglieri,

le rappresentazioni della Passione di Cristo costituiscono una delle manifestazioni più significative e radicate del patrimonio storico, culturale e devozionale delle comunità marchigiane. Organizzate con continuità da decenni in numerosi comuni della regione, rappresentano non solo momenti di fede e di devozione popolare, ma autentici eventi culturali capaci di coinvolgere intere comunità, valorizzare i centri storici e attrarre flussi turistici di rilievo.

Un elemento di particolare rilievo è il legame inscindibile tra la Rappresentazione della Passione di Cristo e i borghi storici delle Marche. Vicoli, piazze, scalinate e chiese di centri spesso di piccole dimensioni si trasformano in straordinari palcoscenici naturali per le rappresentazioni della Passione, acquisendo visibilità e attrattività che si riverberano sull'economia locale e sul turismo esperienziale. La Regione Marche ha negli ultimi anni investito significativamente nella valorizzazione dei propri borghi, riconoscendoli come asset identitari e motori di sviluppo territoriale sostenibile. La presente proposta di legge si inserisce coerentemente in questa strategia, offrendo uno strumento specifico per sostenere le tradizioni che di quei borghi sono anima e memoria viva.

Nonostante l'importanza di queste tradizioni per l'identità culturale regionale, le Marche non dispongono attualmente di una normativa organica che ne riconosca il valore, ne promuova la qualità e garantisca un sostegno strutturale agli enti organizzatori. La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna, dotando la Regione di uno strumento legislativo idoneo a tutelare, valorizzare e sostenere sistematicamente queste espressioni del patrimonio immateriale marchigiano.

La proposta di legge è composta da nove articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, riconoscendo le rappresentazioni della Passione di Cristo in costume quale patrimonio storico, culturale e devozionale delle comunità marchigiane.

L'articolo 2 fornisce la definizione di "Rappresentazione della Passione di Cristo" ai fini della legge, individuandola come evento pubblico di carattere teatrale o performativo che propone la rievocazione di episodi della tradizione cristiana attraverso allestimenti con personaggi in costume storico.

L'articolo 3 istituisce il calendario regionale delle Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume ed è prevista l'adozione di un logo identificativo "Rappresentazione della Passione di Cristo delle Marche", mentre l'articolo 4 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al calendario regionale.

L'articolo 5 prevede che la Regione eroghi contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle Rappresentazioni della Passione di Cristo iscritte al calendario regionale e l'articolo 6 elenca le competenze affidate alla Giunta regionale mediante apposito atto adottato, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura.

L'articolo 7 istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume.

L'articolo 8 detta le norme di prima applicazione della legge mentre l'articolo 9 reca la copertura finanziaria della legge.

Per le ragioni esposte, è stata presentata la proposta con l'auspicio che essa possa contribuire a valorizzare un patrimonio di straordinario valore identitario, spirituale e culturale per le comunità marchigiane, rafforzando al contempo la capacità attrattiva del territorio in chiave turistica e la coesione sociale delle comunità locali.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

**Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti**

**1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari**

**Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della legge n. 196/2009**

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie)
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio)
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni)

**Sviluppo temporale degli oneri finanziari**

Spesa una tantum (o occasionale)

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime

- Non obbligatoria

• con indicazione dell'onere a regime

• con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio

Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011)

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI INVARIANZA	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Finalità			Assenza oneri								
2	Definizioni			Assenza oneri								
3	Calendario regionale e logo			Invarianza								
4	Requisiti per l'iscrizione al calendario			Assenza oneri								
5	Contributi finanziari	07	01		Nei limiti autorizzazione articolo 9	Nei limiti autorizzazione articolo 9	Nei limiti autorizzazione articolo 9	Legge di bilancio				
6	Compiti della Giunta regionale			Invarianza								
7	Comitato regionale per le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume			Invarianza								
8	Disposizioni transitorie			Invarianza								
9	Disposizioni finanziarie	07	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Legge di bilancio				
Totale					30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-

**Modalità di quantificazione:**

La quantificazione degli oneri è stata calibrata sulla spesa autorizzata ed impiegata con leggi simili, come ad esempio la legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) e la legge regionale 22 giugno 2026, n. 6 (Interventi per la conoscenza dei marchigiani illustri e la celebrazione dei relativi anniversari).

**3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)**

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri <b>CORRENTI</b> derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri <b>DI INVESTIMENTO</b> derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- <b>tabella A</b> (LR 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" - capitolo 2070110566)	22.000,00					
	- <b>tabella A</b> (LR 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" - capitolo 2070110076)	8.000,00					
	- <b>tabella D1</b> (capitolo 2050210070 )		30.000,00	30.000,00			
	- altro – specificare: spese di funzionamento (capitolo 2010210008 "SUPPORTO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE REGIONALE DA PARTE DELLE PREFETTURE")						
	Nuove o maggiori entrate <b>CORRENTI</b>						
	Nuove o maggiori entrate <b>IN CONTO CAPITALE</b>						
c)	<b>totale copertura:</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-

#### 4) Modalità di attuazione

L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	07
Programma	01
CNI o capitolo/i esistente/i	Capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la tutela e valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione"

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Non ci sono oneri organizzativi aggiuntivi. Le attività previste dal provvedimento saranno assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta già stanziato a carico del Bilancio di previsione 2026-2028; inoltre, tale personale opererà mediante l'utilizzo della strumentazione informatica già a disposizione della medesima struttura.

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)